



Ministero per le Politiche Agricole

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZ.LI
ex Divisione II

Prot. 22199

R E L A Z I O N E

su

"Stato di attuazione della legge 8 agosto 1991, n.252 di modifica alla legge 9 aprile 1990, n.87, concernente interventi urgenti per la zootecnia - Anno 1997".

1. PREMESSA

La legge n.87 del 9.4.1990 recante interventi urgenti per la zootecnia, affidava ad un apposito Comitato, coadiuvato da un Gruppo di esperti, il compito di verificare la situazione del settore, redigere il piano di intervento e provvedere alle determinazioni di ammissibilità a finanziamento dei progetti sottoposti ad esame.

Il Comitato ed il Gruppo di esperti venivano nominati, rispettivamente, con D.P.C.M. del 20 luglio 1990 e con D.M. 24783 del 26.9.1990.

Il Comitato insediatosi il 3.10.1990 nel corso di numerose riunioni analizzava gli obiettivi del Piano, le linee guida, i parametri qualitativi, le modalità di intervento, giungendo ad elaborare un piano di intervento successivamente approvato con delibera del CIPE del 12.3.1991.

Il programma predisposto dal Comitato e approvato dal CIPE contiene una dettagliata analisi delle tematiche e soprattutto delle problematiche specifiche del settore delle carni bovine, che si è rivelato tra i più esposti a rischio dell'intero comparto zootecnico.

Le analisi effettuate e gli orientamenti programmatici, recanti la individuazione delle misure riconoscibili a carico dell'intervento pubblico, sono stati infatti unanimemente ritenuti come gli unici che potessero consentire che il comparto delle carni si evolvesse in un sistema agroindustriale formato da imprese capaci di competere a livello internazionale, di garantire la produzione di carni

caratterizzate da elevati standard di qualità, di porre in essere un organico rapporto di filiera in tutti i suoi segmenti, dall'allevamento, alla macellazione, porzionamento, confezione e distribuzione, assicurando da un lato il contenimento dei costi e dall'altro la massima affidabilità igienico-sanitaria ed organolettica per il consumatore.

Al riguardo occorre infatti ricordare che gli obiettivi previsti dal legislatore erano quelli di risollevare il settore delle carni dalla nota situazione di pesantezza in cui versava, evitando di ripetere quella miriade di interventi dispersivi e non risolutivi a favore di piccole aziende produttive, di macellazione e di commercializzazione che avevano caratterizzato ed ispirato le precedenti leggi rivolte in effetti ad erogare provvidenze al settore stesso senza peraltro conseguire, come è noto, i risultati auspicati.

Si aggiunge che il rapporto di aggregazione fra i vari soggetti all'interno della filiera costituisce una delle parti più rilevanti fra le condizioni necessariamente previste dal Comitato e fatte proprie dal CIPE ai fini del riconoscimento della validità delle iniziative proposte dagli allevatori.

In altre parole, la legge viene interpretata come strumento per dar luogo ad un'azione incidente di riorganizzazione di tutto il settore, agendo in modo integrato nei diversi segmenti di filiera.

In effetti i progetti approvati furono presentati da raggruppamenti di società, ognuno costituito da una società capofila, ed articolati in più sub-progetti riguardanti ciascuno un'altra diversa società.

Sicché il programma di interventi predisposto dal Comitato ed approvato dal CIPE ha riguardato in linea assolutamente prevalente, sulla base dei progetti presentati, il riassetto di strutture destinate prevalentemente alle attività di macellazione e di commercializzazione.

In effetti, è ben vero che la macellazione costituisce lo snodo fondamentale che congiunge la produzione col consumo, soprattutto quando i relativi impianti sono di cooperative la cui base sociale garantisce il conferimento del bestiame da macellare.

La concentrazione degli investimenti sulla macellazione ha di fatto interessato, però, un solo segmento della filiera senza tuttavia portare pregiudizio per gli altri segmenti che comunque venivano assicurati nella strategia economico-

organizzativa del raggruppamento e che sono stati oggetto di valutazione da parte del "Comitato" nella fase di selezione dei prodotti.

E' stata quindi, inderogabile la richiesta di un solido rapporto di collaborazione nell'ambito della filiera, che, partendo da un alto livello di qualità già nella fase degli allevamenti, pervenisse ad offrire al consumatore, in un organico sistema distributivo, rappresentante la componente terminale della filiera stessa, un prodotto affidabile e provvisto di un responsabilizzante marchio di impresa, di per sé premiante la razionale e coordinata operatività dell'intera aggregazione degli operatori.

Il raggruppamento fra società diverse trova giustificazione in quanto esso rappresenta l'occasione per dar luogo a sinergie fra le società componenti in senso verticale o in senso orizzontale, in modo da consentire rapporti funzionali, economia di scala e miglioramenti della produttività.

Sulla base dei rilievi di incostituzionalità della legge 87/90 sollevati da alcune Regioni, la Corte Costituzionale, con sentenza n.116 emessa in data 27 febbraio 1991, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art.4 - primo e terzo comma, dell'art.3 - secondo comma in parte, dell'art.5 - secondo comma in parte, dell'art.8 - primo comma lettera a) in parte, della legge n.87/90, rendendo di fatto inattuabile il provvedimento legislativo stesso, sia a causa dell'obbligo di restituzione alle Regioni di parte dello stanziamento (140 miliardi), sia per l'impossibilità materiale di utilizzare le residue somme (200 miliardi) secondo le modalità previste dalla legge in questione.

Conseguentemente, il Comitato apportava alcune modifiche al Piano per aggiornarlo ai contenuti della nuova legge 252/91 senza alterare però gli orientamenti del precedente piano, sia in termini di obiettivi da conseguire attraverso le linee guida che di criteri per le modalità di intervento.

Il Piano così modificato veniva approvato dal CIPE nella seduta del 30.9.1991 con alcune raccomandazioni sulle priorità da adottarsi per l'approvazione dei progetti, sul rispetto della regolamentazione CEE e sulla riserva per i soggetti operanti nel Mezzogiorno.

Il Comitato individuava le risorse finanziarie destinate al settore, convenendo di utilizzare per la realizzazione dei progetti, anche il limite di impegno per la concessione di

mutui agevolati alle sole società cooperative, come previsto dall'art.15, comma 16, della legge 11 marzo 1988 n.67. Ciò per non disperdere queste ultime risorse che, in combinazione con il ridotto stanziamento recato dalla legge n.252 del 1991, consentivano maggiori disponibilità di fondi per il finanziamento dei progetti di rilevanza nazionale a sollievo comunque del settore agroindustriale delle carni.

La destinazione di detti mutui, in tutto o in parte, alla realizzazione dei progetti integrati di sviluppo di rilevanza nazionale di imprese organizzate in filiera, si fondava sulla considerazione che sino ad allora le società cooperative del settore zootecnico non avevano potuto attingere a tale fonte di finanziamento con il concorso dello Stato negli interessi, a causa dell'impossibilità di trovare Istituti di credito disponibili a concedere i mutui in parola se non connessi a sicuri processi delle attività di sviluppo delle cooperative stesse. Ne è riprova il fatto che dal 1988 nessuna operazione del genere era stata prospettata.

Tra le condizioni poste per la concessione dell'intervento pubblico assumeva un ruolo determinante l'aggregazione in filiera degli organismi richiedenti e la qualificazione del prodotto con un responsabilizzante marchio di impresa. Tali condizioni venivano stimate oggettivamente preferenziali per quelle imprese in grado di garantire un effettivo e duraturo beneficio al settore, risollevandolo dalla crisi che attraversava.

Esclusa l'ipotesi di ammettere a finanziamento modeste iniziative non inserite in un organico sistema di imprese economicamente valide, venivano considerati in via prioritaria i progetti di sviluppo di rilevanza nazionale, anche a respiro poliennale, finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo, al controllo della qualità ed al miglioramento del sistema logistico della distribuzione, non trascurando gli investimenti immateriali, quali marketing e marchio di impresa, comunque tali da indurre effetti di razionale ammodernamento e sviluppo di tutti i segmenti della filiera.

A conclusione dei lavori il Comitato, nella riunione del 22 gennaio 1992, ripartiva la disponibilità globale di lire 210.245 milioni, di cui 179.400 milioni a valere sulla legge 251/91 e lire 30.845 milioni sulla legge 67/88, tra tredici progetti approvati. Veniva così assicurata la copertura del 36,51% del fabbisogno finanziario previsto dai progetti, percentuale elevata a più del 40% per i raggruppamenti comprendenti società cooperative, tenuto conto dei mutui riservati a queste Società.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'intero riparto approvato veniva sintetizzato nel seguente prospetto:

Progetti	Fabbisogno finanziario	Fondo perduto	Limiti d'impegno 50%	Totale 36,51%	Limiti di impegno 50%	Totale	%
Conazo	104.310	27.244	10.841	38.085	10.841	48.926	46.90
N.Ovest	118.100	32.971	10.147	43.118	10.147	53.265	45.10
N.Est	91.000	26.341	6.844	33.225	6.884	40.109	44.07
Inalca	116.412	42.502	-	42.502	-	42.502	36.51
Guardam.	15.000	5.477	-	5.477	-	5.477	36.51
Prunotto	5.285	1.930	-	1.930	-	1.930	36.51
Trento C.	4.128	1.507	-	1.507	-	1.507	36.51
Cim	2.000	730	-	730	-	730	36.51
Fiorucci	38.812	14.170	-	14.170	-	14.170	36.51
Agrizoo	21.000	7.667	-	7.667	-	7.667	36.51
Smia	10.500	3.834	-	3.834	-	3.834	36.51
Vitalia	6.510	2.377	-	2.377	-	2.377	36.51
C.C. Sud	46.080	12.650	2.973	15.623	2.973	18.596	40.36

T O T A L E	579.137	179.400	30.845	210.245	30.845	241.090	

Per una più facile lettura del prospetto si fa presente che essendo l'agevolazione di cui alla legge 67/88 diretta alle sole Società cooperative, che, nell'assunzione di mutui avevano sostenuto oneri per le garanzie da offrire agli Istituti mutuanti ed avevano dovuto attendere tempi non certo brevi per l'erogazione degli stessi, ai fini della determinazione e dell'assegnazione del concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato, si era reso necessario omogeneizzare le operazioni di calcolo, considerando il valore del concorso statale in termini di concorso attualizzato prevedendo altresì una riduzione del 50% del valore risultante.

Avviata con tempestività la fase di approvazione dei progetti, è stato possibile completare entro il 31 dicembre 1992 tutti gli impegni di spesa ad esclusione delle somme destinate alla Società CIM che, non condividendo il piano di riparto, effettuato dal Comitato ha presentato due ricorsi che sono stati dichiarati dal T.A.R. Lazio il primo inammissibile ed il secondo improcedibile (sentenza dell'11/11/1993).

Inoltre, in considerazione del fatto che le Società Vitalia, Agrizoo e Smia non avevano prodotto la prescritta documentazione necessaria all'emissione del provvedimento di concessione e che per il Consorzio Centro Carni Sud l'istruttoria si era conclusa per l'impegno di lire 7.314

milioni, quale quota parte del contributo affidato di lire 12.650 milioni, si è provveduto, rispettivamente, alle revoche ed alla riduzione del contributo suddetto. Dette somme sono state destinate alla capitalizzazione della FINAGRA S.p.A. in conformità alla deliberazione del Comitato.

Sono andati in economia un ammontare di L.3.723.512.000 (L.730.000.000 in attesa risultati ricorso al TAR da parte del CIM, L.2.970.000.000, ulteriore riduzione contributo assegnato al Centro Carni Sud, atteso parere legittimità della Corte dei Conti, e L.20.512.000 residui di calcolo) in quanto non più disponibili in tempo utile per l'impegno.

Tutti i provvedimenti di concessione sono stati registrati dagli Organi di controllo ad esclusione di quello relativo al Piano Nord Est, di cui la Società CO.RE.ZOO. è il soggetto capofila, in quanto la Corte dei Conti ha dichiarato la non conformità a legge del provvedimento stesso.

2. PROBLEMATICHE

Le pur attente valutazioni istruttorie che, nei limiti del possibile, il Comitato ha effettuato, non si sono tuttavia rivelate sempre sufficienti ad individuare in sede preventiva la piena attendibilità ed efficienza delle aggregazioni progettate dal gruppo proponente, e ciò può essere in parte spiegato anche con le modifiche della situazione generale che, purtroppo in senso peggiorativo, si sono verificate nel frattempo nel settore di che trattasi, anche a seguito dell'accentuazione del liberismo economico ai livelli europeo e mondiale, che ha imposto alle aziende zootecniche nazionali continue trasformazioni per essere competitive sul mercato.

In relazione a tale quadro di riferimento e tenuto conto del fatto che le continue evoluzioni del mercato influiscono sia sui soggetti destinatari delle citate agevolazioni, modificando la loro aggregazione, che sugli investimenti programmati, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno fornire con la citata circolare 29/93 alcune precisazioni in ordine a particolari aspetti attuativi.

Riguardo a tale aspetto si premette che la legge 9 aprile 1990, n.87, come già accennato, aveva previsto l'istituzione di un apposito Comitato coadiuvato da un Gruppo di esperti.

Con legge 8 agosto 1991 n.252, emanata a seguito della dichiarata incostituzionalità di alcune disposizioni, sono state ridefinite in particolare le finalità per cui il Comitato

era stato costituito ed è stato abrogato il comma 2 dell'art. 3 della legge 87/90 che fissava la durata del Comitato in cinque anni.

In conseguenza, il Comitato, la cui validità è stata limitata al tempo strettamente necessario all'assolvimento della funzione avente carattere straordinario, ha elaborato le linee guida dell'intervento straordinario ed in attuazione delle stesse ha provveduto al riparto dello stanziamento disponibile approvando il finanziamento di 13 progetti e la capitalizzazione della prevista Società per Azioni. Completati i lavori inerenti a tali funzioni il Comitato, e conseguentemente anche il Gruppo di esperti a supporto hanno cessato la loro attività.

Ritenendo ormai esaurita l'attività del Comitato e del relativo Gruppo di esperti a supporto, l'Amministrazione ha instaurato una procedura per l'esame delle varianti ai progetti approvati, ivi compresa la rideterminazione del fabbisogno finanziario e del relativo contributo, che veniva effettuato dall'Ufficio competente di questa Amministrazione, coadiuvato da una Commissione ministeriale appositamente costituita.

Infatti con circolare n.29 del 30.12.1993 l'Amministrazione non ha inteso istituire nuovi organi ma di fatto ha provveduto a nominare una apposita Commissione interna, costituita da tre dirigenti, a supporto dell'Ufficio ministeriale per dar corso all'approvazione di varianti tecniche che per la loro tipologia e consistenza rientrassero fra le normali attività (ad es. sostituzione macchinari e attrezzature obsolete, aggiustamenti alle strutture per dar corso ad esigenze di carattere igienico-sanitario, adeguamento a norme CEE di alcuni ambienti, ecc.)

Nell'ottobre del 1994 l'Amministrazione iniziò una attività di monitoraggio richiedendo a tutti i raggruppamenti una relazione sullo stato attuativo del progetto. Da dette relazioni emerse che i raggruppamenti medesimi stavano operando modifiche tecniche anche sostanziali senza darne comunicazione alla Amministrazione per ottenerne la preventiva autorizzazione. Ciò in quanto l'acquisizione di pareri e certificazioni era rinviato in sede di accertamento finale.

Infatti per l'approvazione dei progetti non era stata seguita la procedura classica che prevede una istruttoria tecnica preventiva da parte delle Regioni (Genio Civile) per le strutture immobili e da parte dell'U.T.E. per le attrezzature, tutto ciò in quanto tali operazioni erano state rinviate in sede di liquidazione finale.

Nel marzo 1994, furono nominate le Commissioni ministeriali, per l'accertamento di esecuzione di lavori, previste dai provvedimenti ministeriali di concessione dei contributi e, contemporaneamente, i soggetti capofila furono invitati a inoltrare alle Regioni i progetti per l'istruttoria tecnica anticipando e alleggerendo così la procedura prevista in sede di liquidazione finale.

D'altra parte non si può sottacere che il Comitato ha operato su programmi di massima, assegnando ai diversi soggetti una percentuale di contributo calcolata non su una spesa congruita ma su un fabbisogno finanziario preventivo. Ecco perchè l'Amministrazione con i provvedimenti di concessione, che dovevano essere emessi improrogabilmente entro il 31.12.1992, ha rinviato in sede finale la verifica della congruità della spesa da ammettere alla agevolazione e, nello stesso tempo, cautelandosi in tale sede che venisse garantito e verificato il rispetto della percentuale massima dell'intervento fissata dalla circolare n.265/91.

La Commissione ministeriale preposta all'esame delle varianti incontrava tuttavia notevoli difficoltà operative nelle decisioni da assumere in merito alle varianti richieste. Varianti che pur giustificabili per l'opportunità di adottare soluzioni tecnologicamente più avanzate rispetto alle originarie previsioni progettuali, il più delle volte avrebbero potuto comportare una sostanziale modifica degli elementi sui quali il Comitato aveva a suo tempo fondato le proprie valutazioni e decisioni.

In tal senso la suddetta Commissione si dichiarava non competente ad esprimere valutazioni che coinvolgevano più professionalità e che potevano, per qualche aspetto, modificare gli obiettivi originari. Alcune varianti, inoltre, prevedevano di dover realizzare gli impianti in aree diverse da quelle precedentemente prescelte ed approvate.

Un altro aspetto ostativo alle realizzazioni dei programmi approvati riguardava quei casi in cui gli operatori avevano prospettato varianti programmatiche inerenti la rinuncia ad una o più azioni approvate e, in alcuni casi, anche la sostituzione di alcuni soggetti partecipanti.

3. L.341/95: GRUPPO ESPERTI

Sulla base di tali premesse la legge 8 agosto 1995 n.341 di conversione del D.L. 244/95 ha rimodulato il Gruppo di esperti di cui alla L.87/90 al fine di procedere, nel rispetto degli obiettivi fissati dal programma originario approvato, alla verifica in ordine alla realizzazione dei progetti ed alla valutazione delle varianti ai progetti medesimi apportate o da apportare per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato anche con riferimento ai soggetti partecipanti alla filiera.

In particolare è stato affidato il compito di procedere, nel rispetto degli obiettivi fissati dal programma originario approvato:

1. all'esame e parere in ordine alle varianti ai soggetti partecipanti alla filiera;
2. all'esame e parere in ordine alle varianti alle azioni previste da ciascun sub-progetto;
3. all'esame e parere in ordine alle varianti relative a sub-progetti nell'ambito dell'intero progetto di filiera;
4. al monitoraggio sull'andamento realizzativo dei progetti finanziati, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento degli stessi nonché la rispondenza delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti rispetto alle previsioni.

Con D.M. 8.6.1995 n.22585 è stato quindi nominato il Gruppo di Esperti che si è insediato il giorno 26.6.1995.

4. VARIANTI AI PROGETTI

Lo stesso Gruppo di esperti nelle riunioni del 6 luglio e 20 settembre 1995 si è soffermato sugli indirizzi contenuti nelle linee guida e modalità di intervento di cui al programma approvato dal CIPE e richiamati nella circolare n.265/91, ha puntualizzato le diverse tipologie di varianti ed ha fissato i criteri e le modalità per la verifica delle varianti medesime.

Conseguentemente l'Amministrazione ha comunicato ai soggetti capofiliera la necessità che le varianti per essere prese in considerazione dovessero corrispondere ad un assetto definitivo sia dei soggetti partecipanti alla filiera che delle iniziative finanziate. Venivano esclusi pertanto esami

frazionati ed i soggetti interessati sono stati invitati quindi a rivedere ed eventualmente completare la documentazione prodotta.

Si mette in evidenza come il Gruppo abbia statuito, nelle linee direttrici della sua azione, la più possibile rigida aderenza alle linee guida individuate dalla precedente legge 87/90. Tuttavia non è dubbio che, come sottolinea il documento, non sono state eliminate con ciò incongruenze difficoltà operative, sia per il fatto che il Gruppo è stato parzialmente rinnovato nella sua costituzione, sia per il fatto che esso si è trovato talvolta di fronte a varianti già realizzate sia infine per il fatto che esso si è trovato ad agire non più come organo coadiutore del "Comitato" ma come organo direttamente ed autonomamente valutativo.

Le varianti prese in esame sono state quelle relative ai raggruppamenti di Guardamiglio Carni, Fiorucci, Inalca, Conazo, Nord-Ovest Italia e Centro Carni Sud. Stante la loro complessità, entro il 1995 sono state definite ed approvate le varianti relative alla Guardamiglio Carni e Fiorucci e nel 1996 quelle relative ad INALCA, CONAZO e NORD OVEST ITALIA. Per il Consorzio Centro Carni Sud il parere è stato negativo in quanto il progetto rimodulato non avrebbe consentito il raggiungimento degli originari obiettivi. Il medesimo Consorzio Centro Carni Sud è stato invitato, nel dicembre 1996, a far conoscere le proprie determinazioni in merito.

Per quanto concerne i raggruppamenti di filiera Guardamiglio Carni, Cesare Fiorucci ed Inalca trattasi di varianti di progetto intese a migliorare la capacità produttiva in relazione alle mutate condizioni di mercato, sia per quanto concerne la richiesta di nuovi prodotti di parte del consumatore che per quanto riguarda la disponibilità di nuove tecnologie migliorative della qualità e dell'igienicità del prodotto.

Relativamente ai raggruppamenti CO.NA.ZO e Nord-Ovest Italia trattasi, invece, di varianti più complesse che hanno riguardato sia i progetti, modificati in funzione delle esigenze già esposte in precedenza, i soggetti partecipanti alla filiera, per l'esclusione di alcuni e l'immissione di altri, che il riequilibrio finanziario, rimodulato in base alle nuove esigenze del raggruppamento di filiera, nel rispetto comunque dei rapporti percentuali tra gli investimenti ed il riequilibrio finanziario previsti al punto 3 della Circolare attuativa n.265/91.

Il Gruppo è stato in grado di ultimare l'esame delle varianti nell'arco di quattro-cinque mesi. Ciò in quanto si è reso necessario acquisire dai raggruppamenti interessati documentazione tecnica, finanziaria e progettuale.

Si sottolinea, inoltre, come durante l'esame delle varianti siano stati acquisiti, esaminati e commentati i bilanci aziendali di tutte le società dei diversi raggruppamenti. Le valutazioni sui bilanci indicavano: - una buona solidità finanziaria associata ad un discreto andamento economico per Guardamiglio, Inalca, Fiorucci, Conazo e Prunotto; - la presenza di alcuni soggetti caratterizzati da un andamento economico non soddisfacente per la filiera Nord-Ovest Italia e per quasi tutti i soggetti della filiera Centro Carni Sud.

Pertanto la situazione delle varianti sia di progetto, sia di soggetto che finanziarie, richieste dai soggetti destinatari delle agevolazioni di cui alla Legge 252/91 è la seguente:

Raggruppamento	Data richiesta variante	Data Parere Gruppo Esperti	Tipo di variante	D.M. approv. variante
NORD-OVEST ITALIA	15.06.1995	9.01.1996	P-S-F	
" " "	14.03.1996	14.05.1996		
" " "		24.01.1997		
" " "		17.02.1997		22.04.1997
CO.NA.ZO.	15.01.1996	11.04.1996	P-S-F	7.11.1996
FIORUCCI	16.02.1995	26.10.1995	P	5.11.1996
GUARDAMIGLIO	31.10.1994	9.10.1995	P	14.11.1995
INALCA	15.12.1994	11.04.1996	P	24.05.1996
C.C.C.S.	8.10.1996	27.11.1996	P-S	Parere Neg.vo

P = Var. Progetto; S = Var. soggetto; F = Var. Finanziaria

Sempre per la Nord-Ovest Italia si è reso indispensabile acquisire ulteriori pareri del Gruppo degli esperti per acquisire elementi per rispondere a particolari rilievi della Ragioneria Centrale.

Per l'emissione del provvedimento di approvazione della variante, si segnala che le società hanno dovuto superare non poche difficoltà per assicurare la copertura dell'incremento del fabbisogno finanziario, nei termini prescritti al punto 3.2 della Circolare n.265/91 e/o per presentare la nuova garanzia fidejussoria. In alcuni casi (Fiorucci, Nord-Ovest Italia) è stato necessario anche acquisire pareri dell'Avvocatura

Generale dello Stato, nel primo caso per un'autorizzazione all'annullamento delibera di aumento del capitale sociale di azioni proprie detenute in portafoglio, nel secondo per un contrasto sorto fra istituti bancari fidejussori.

Tutto ciò ha comportato il verificarsi di tempi non brevi tra l'espressione del parere del Gruppo di esperti e l'emanazione del provvedimento ministeriale di variante.

Dopo l'approvazione delle varianti il fabbisogno finanziario per la realizzazione dei progetti approvati, risultava di L.444.328.157.219 di cui L.354.997.054.219 per investimenti materiali ed immateriali e L.89.331.103.000 per riequilibrio finanziario. A tale fabbisogno corrispondeva un contributo di L.128.330.483.000. Il fabbisogno finanziario per singoli progetti è riportato nell'unito prospetto (All.1).

5. MONITORAGGIO

Il Gruppo di esperti ha avviato il monitoraggio dell'attività attraverso tre strumenti:

- a) il monitoraggio economico-finanziario;
- b) la verifica dello stato di attuazione delle iniziative programmate.
- c) la rispondenza delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti.

Per quanto riguarda il monitoraggio economico-finanziario, il Gruppo di esperti, nelle richiamate riunioni del 28 giugno e 6 luglio 1995 e nelle riunioni del 21 febbraio e del 27 giugno 1996, ha definito le schede per l'acquisizione degli elementi contenuti nei bilanci consuntivi e preventivi con periodicità semestrale al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, individuando nel contempo gli indici aziendali di valutazione delle capacità finanziarie delle singole società ed il significato degli indici stessi.

Quindi questa Amministrazione nel luglio 1995 ha trasmesso a tutti i soggetti le schede predisposte e, al fine di avere maggiori garanzie sulla esattezza dei dati forniti, ha richiesto che le stesse venissero corredate dalle delibere di approvazione da parte degli organi statutari.